ALLEGATO

TABELLA A

Tenore in amido	Coefficiente	
	Prelievo	Restituzione
	Colonna 1	Colonna 2
a) inferiore o pari al 10 %	0,16	0,05
b) superiore al 10 % e inferiore o pari al 30 %	0,50	0,22
c) superiore al 30 % e inferiore o pari al 50 %	0,84	0,56

TABELLA B

Tenore in prodotti lattiero-caseari	Coefficiente	
	Prelievo	Restituzione
	Colonna 1	Colonna 2
a) inferiore al 25 %	0,24	0,05
b) pari o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	0,49	0,30
c) pari o superiore al 50 % e inferiore al 65 %	0,64	0,54
d) pari o superiore al 65 % e inferiore al 75 %	0,74	0,69
e) pari o superiore al 75 %	0,98	0,75

REGOLAMENTO N. 216/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1966

relativo al regime applicabile a talune categorie di alimenti composti a base di cereali e di riso destinati all'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), ed in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, l'articolo 19, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 20, paragrafo 2, seconda frase e l'articolo 24,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che le preparazioni foraggere di cui alla voce 23.07 della tariffa doganale comune rientrano, a seconda della loro composizione, nel campo d'applicazione del regolamento n. 19 o del regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio (2) ; che quando tali prodotti sono contemplati dal regolamento n. 19, il prelievo da riscuotere è costituito, oltre che da un elemento fisso, da un elemento mobile al quale può essere aggiunto un elemento supplementare per le preparazioni foraggere contenenti prodotti diversi da quelli di cui ai regolamenti nn. 19, 13/64/CEE e 16/64/CEE del Consiglio (3) ;

Considerando che l'elemento mobile del prelievo deve essere stabilito in base ai componenti più abituali degli alimenti per gli animali, vale a dire i cereali, ed i prodotti lattiero-caseari ; che è pertanto opportuno formare tale elemento mobile sommando due elementi forfettari relativi ciascuno ad

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.

(2) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(3) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.

una di tali categorie ; che occorre quindi calcolare l'elemento forfettario relativo ai prodotti lattiero-caseari, secondo le disposizioni previste a tal fine nel regolamento n. 13/64/CEE e nei relativi regolamenti d'applicazione ;

Considerando che il granturco, l'orzo, il sorgo, nonché il latte in polvere scremato (spray), sono fra le materie prime più comunemente utilizzate nella fabbricazione degli alimenti composti ; che pertanto occorre assumere i prelievi che gravano questi prodotti quale base di calcolo per ambedue gli elementi forfettari di cui l'elemento mobile può essere composto ;

Considerando che l'elemento fisso del prelievo deve essere stabilito tenendo conto della necessità di garantire una protezione dell'industria di trasformazione ; che è opportuno determinare tale elemento in base ai prezzi più rappresentativi ; che tale elemento fisso deve essere uniforme per tutti gli Stati membri ; che per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, occorre prevederne la riduzione progressiva ed automatica in modo tale che alla fine del periodo transitorio il suo importo sia ridotto a zero ;

Considerando che le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2 e dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 19, attribuiscono agli Stati membri la facoltà di concedere una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'allegato di detto regolamento ;

Considerando che, negli scambi intracomunitari, la restituzione ha lo scopo di allineare i prezzi dei prodotti di base nello Stato membro esportatore, su quelli praticati nello Stato membro importatore, in modo che le industrie di trasformazione possano trovarsi in posizioni comparabili ; che è pertanto opportuno prevedere un modo di calcolo della restituzione che consenta di tener conto dei divari esistenti tra i prezzi praticati negli Stati membri ; che, nel caso dei cereali che rientrano nell'alimento composto, la differenza tra i prezzi d'entrata può essere ritenuta rappresentativa di tali divari ; che, per contro, nel caso dei prodotti lattiero-caseari, occorre considerare come maggiormente rappresentativo l'ammontare massimo della restituzione applicabile al latte in polvere ;

Considerando che, per quanto riguarda le esportazioni a destinazione dei paesi terzi, la restituzione ha lo scopo di compensare il divario esistente tra i prezzi dei prodotti di base nello Stato membro esportatore ed i corsi praticati sul mercato mondiale ; che è pertanto opportuno stabilire i criteri secondo cui tale restituzione può essere concessa ;

Considerando che, quando ai prezzi del latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame sono applicabili le misure speciali previste dal titolo IV del regolamento n. 215/66/CEE del Consiglio [1], è opportuno tener conto dell'incidenza di tali misure sui mercati comunitari degli alimenti composti destinati all'alimentazione degli animali in modo da evitare, nella misura del possibile, distorsioni di concorrenza ;

Considerando che il prelievo e la restituzione sono in generale quelli applicabili il giorno in cui è effettuata l'operazione corrispondente ; che, tuttavia, è opportuno prevedere, in funzione delle necessità del commercio internazionale di tali prodotti, la possibilità di fissare in anticipo il prelievo e la restituzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'ammontare dei prelievi e le restituzioni relativi ai prodotti di cui alla voce 23.07 B della tariffa doganale comune e riportati nell'allegato del regolamento n. 19, in appresso denominati « alimenti composti a base di cereali », sono calcolati dagli Stati membri, per ogni 100 chilogrammi, conformemente alle disposizioni seguenti.

TITOLO I

Prelievi

Articolo 2

Il prelievo applicabile agli alimenti composti a base di cereali è costituito da un elemento mobile, da un elemento fisso e, se del caso, da un elemento supplementare.

Articolo 3

Per il calcolo dell'elemento mobile, gli alimenti composti a base di cereali sono classificati nelle tabelle allegate al presente regolamento,

— nella tabella A secondo il loro tenore in amido,

— nella tabella B secondo il loro tenore in prodotti lattiero-caseari.

Articolo 4

L'elemento mobile è pari alla somma dei due elementi seguenti :

a) un primo elemento pari alla somma dei prelievi medi per 50 chilogrammi di granturco, 30 chilo-

[1] Vedi pag. 3963/66 della presente Gazzetta Ufficiale.

grammi d'orzo e 20 chilogrammi di sorgo, moltiplicato per il coefficiente indicato nella colonna 1 della tabella A e corrispondente alla classificazione dell'alimento composto a base di cereali ;

b) un secondo elemento pari al prelievo applicabile a 100 chilogrammi del prodotto pilota del gruppo n. 3 definito all'allegato I del regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio [1] in appresso denominato « latte in polvere », moltiplicato per il coefficiente indicato nella colonna 1 della tabella B e corrispondente alla classificazione dell'alimento composto a base di cereali.

I prelievi medi di cui alla lettera a) sono calcolati in conformità delle disposizioni dell'articolo 5.

Articolo 5

1. Il prelievo medio applicabile al granturco, all'orzo e al sorgo è pari, per ciascuno di tali prodotti, alla differenza, per ogni 100 chilogrammi, fra il prezzo d'entrata valido nello Stato membro importatore il giorno dell'importazione e

a) se l'alimento composto a base di cereali è importato da un paese terzo, la media dei prezzi cif determinati per ogni cereale in conformità delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento n. 19,

b) se l'alimento composto a base di cereali è importato da uno Stato membro, la media dei prezzi franco frontiera determinati per ogni cereale in conformità delle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento n. 19.

2. Il prelievo medio determinato in conformità delle disposizioni di cui alla lettera b) del paragrafo 1 è modificato, se del caso, in base alla differenza, nello Stato membro esportatore, tra il prezzo d'entrata del mese dell'importazione e quello del mese precedente.

3. Le medie di cui al paragrafo 1 sono calcolate per i primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione ; tali medie sono determinate dalla Commissione.

Articolo 6

1. Negli scambi con i paesi terzi, l'elemento fisso è pari a 0,90 unità di conto.

2. Negli scambi intracomunitari detto elemento fisso è pari ai cinque quindicesimi dell'ammontare di cui al paragrafo 1. A decorrere dal 1967, è ridotto di due quindicesimi dell'ammontare di cui al paragrafo 1 il 1° luglio di ogni anno.

[1] **GU n.** 130 del 12. 8. 1964, pag. 2174/64.

Articolo 7

1. Se un alimento composto a base di cereali contiene in quantità apprezzabili prodotti diversi da quelli considerati dal regolamento n. 19, dal regolamento n. 13/64/CEE o dal regolamento n. 16/64/CEE, al prelievo può essere aggiunto un elemento supplementare.

Tale elemento è calcolato in base ai prelievi, tasse e dazi di ogni natura da riscuotere all'importazione nello Stato membro in questione, secondo la provenienza, sulla quantità del prodotto considerato contenuta nell'alimento composto a base di cereali importato.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 19.

Articolo 8

1. Il prelievo applicabile alle importazioni in provenienza dagli Stati membri è fissato in anticipo, a richiesta dell'interessato presentata all'atto del deposito della domanda del titolo di importazione e per una operazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 19.

TITOLO II

Restituzioni

Articolo 9

1. Negli scambi intracomunitari può essere concessa una restituzione all'esportazione di un alimento composto a base di cereali.

L'importo massimo di questa restituzione è pari alla somma dei due elementi seguenti :

a) un elemento calcolato come segue : per ciascun cereale, di cui all'articolo 4, il prezzo d'entrata dello Stato membro esportatore, allorché è superiore al prezzo di entrata dello Stato membro importatore, viene diminuito di questo ultimo prezzo, questa operazione essendo effettuata per le quantità indicate al suddetto articolo ; il totale di queste differenze viene moltiplicato per il coefficiente indicato nella colonna 2 della tabella A, corrispondente alla classificazione dell'alimento composto a base di cereali,

b) un elemento calcolato come segue : l'ammontare massimo della restituzione applicabile a 100 chilogrammi di latte in polvere è moltiplicato per il coefficiente indicato nella colonna 2 della tabella B, corrispondente alla classificazione dell'alimento composto a base di cereali.

Tuttavia, l'elemento di cui alla lettera a) può essere fissato, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 19, ad un livello differente nella misura necessaria per evitare distorsioni di prezzo, tanto negli scambi fra gli Stati membri, quanto sul mercato dello Stato membro importatore.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 19.

Articolo 10

Negli scambi con i paesi terzi, la restituzione che può essere concessa da uno Stato membro è determinata tenuto conto, in particolare, delle condizioni del mercato mondiale e dei prezzi di mercato dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile.

Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 19.

Articolo 11

L'ammontare delle restituzioni all'esportazione è quello applicabile il giorno in cui l'esportazione viene effettuata. Tuttavia, l'importo della restituzione è fissato in anticipo a richiesta dell'interessato presentata al momento del deposito della domanda del titolo.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 19.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 12

1. Se uno Stato membro applica le misure previste agli articoli 16, 17 o 18 del regolamento n. 215/66/CEE, il calcolo dell'ammontare dei prelievi e degli importi massimi delle restituzioni per i componenti lattiero-caseari degli alimenti composti a base di cereali è effettuato in conformità delle disposizioni dell'articolo 23, primo comma, di detto regolamento.

2. Lo Stato membro che fa ricorso alle misure di cui all'articolo 17, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 215/66/CEE fa in modo che il prezzo degli alimenti composti a base di cereali importati dagli altri Stati membri sia diminuito di un ammontare uguale all'incidenza di tali misure sul prezzo del prodotto indigeno ; a tale ammontare viene applicato un coefficiente che rappresenta il tenore, in peso, dei prodotti lattiero-caseari contenuti nell'alimento composto in questione.

I coefficienti di cui al comma precedente sono quelli fissati a norma delle disposizioni d'applicazione previste all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 215/66/CEE.

Articolo 13

I metodi utilizzati per determinare il tenore in amido ed in prodotti lattiero-caseari degli alimenti composti a base di cereali sono stabiliti, per l'amido, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 19 e per i prodotti lattiero-caseari, secondo la procedura di cui all'articolo 25 del regolamento n. 13/64/CEE.

Articolo 14

A decorrere dal 6 marzo 1967, il regolamento n. 166/64/CEE del Consiglio (1) è abrogato nella misura in cui sia applicabile agli alimenti composti soggetti al regolamento n. 19.

Le disposizioni prese in applicazione del regolamento n. 55 del Consiglio (2), riguardanti i prodotti contemplati dal presente regolamento restano in vigore nella misura in cui non siano incompatibili con le disposizioni di quest'ultimo.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1966.

Per il Consiglio
Il Presidente
B. W. BIESHEUVEL

(1) GU n. 173 del 31. 10. 1964, pag. 2747/64.
(2) GU n. 54 del 2. 7. 1962, pag. 1583/62.

ALLEGATO

TABELLA A

Tenore in amido	Coefficiente	
	Prelievo	Restituzione
	Colonna 1	Colonna 2
a) inferiore o pari al 10 %	0,16	0,05
b) superiore al 10 % e inferiore o pari al 30 %	0,50	0,22
c) superiore al 30 % e inferiore o pari al 50 %	0,84	0,56
d) superiore al 50 %	1,00	0,90

TABELLA B

Tenore in prodotti lattiero-caseari	Coefficiente	
	Prelievo	Restituzione
	Colonna 1	Colonna 2
a) pari o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	0,24	0,05
b) pari o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	0,49	0,30

REGOLAMENTO N. 217/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1966

relativo al regime di sospensione del prelievo all'importazione degli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), ed in particolare l'articolo 19,

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (2), ed in particolare l'articolo 8,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento n. 136/66/CEE, spetta al Consiglio stabilire le condizioni alle quali gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione delle conserve di pesci, di legumi e di ortaggi, fruiscono di un regime di restituzioni alla produzione o di sospensione totale o parziale del prelievo all'importazione ;

Considerando che, tenuto conto della necessità di applicare a breve termine la disposizione dell'articolo 19, l'adozione di un regime di restituzioni alla produzione incontrerebbe gravi difficoltà ;

Considerando che, per garantire alle industrie conserviere della Comunità condizioni di approvvigionamento comparabili a quelle delle stesse industrie dei paesi terzi, è opportuno applicare una sospensione totale del prelievo per gli oli che non hanno subito un processo di raffinazione ; che, d'altra parte, per quanto riguarda gli oli che hanno subito un processo di raffinazione, occorre limitare la sospensione all'elemento mobile del prelievo per mantenere la protezione dell'industria di raffinazione della Comunità ;

Considerando che, allo scopo di garantire che gli oli soggetti al regime di cui sopra vengano impiegati solo per la fabbricazione di conserve di

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.